



Convenzione per la realizzazione di attività formative

Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)

TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI:

- **Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna**, con sede legale Ravenna, Centro Direzionale Meucci, Viale Randi 37, codice fiscale 80004300390, d'ora in poi denominato «Soggetto promotore», rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Ing. Mattia Galli, nato a Lugo (RA) il 12 marzo 1977;
- **L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna**, con sede a Lugo in Piazza dei Martiri, 1 (CAP 48022), d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Luca Piovaccari, nato a Lugo (RA) il 07/11/1976;

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dagli Ordini in cooperazione con altri soggetti;
- che il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, nel prosieguo Regolamento, è stato adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393;
- che il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013;
- che il Soggetto Promotore intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di convenzione

- 1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) il Soggetto erogatore è convenzionato con il Soggetto promotore per l'organizzazione dell'evento formativo "Cambiamenti climatici e ambientali: una crisi sottovalutata", che si terrà a Bagnacavallo il giorno giovedì 24 gennaio 2019;
- 3) la convenzione riguarda la progettazione degli eventi formativi e l'erogazione del servizio;
- 4) la responsabilità scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del Soggetto promotore;
- 5) Il Soggetto promotore opera in qualità di coordinatore.

Art. 2

Obblighi del Soggetto erogatore

- 1) Il Soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a presentare, a richiesta del Soggetto promotore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
 - c) all'elaborazione, somministrazione e relativa correzione, ove previsto dal Regolamento, di una verifica di apprendimento scritta relativa agli argomenti trattati nelle ore di docenza svolte. Copia degli elaborati dovranno essere consegnati al Soggetto promotore;
 - d) all'elaborazione e somministrazione, dove previsto dal Regolamento, di un questionario di customer satisfaction. Copia dei questionari dovrà essere consegnata al soggetto promotore;
- 2) a pubblicizzare le iniziative secondo modalità concordate con il Soggetto promotore;
- 3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del Soggetto promotore sulla base di strumenti specifici;
- 4) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo;
- 5) ad avvisare il Soggetto promotore nel caso in cui siano presenti degli sponsor per le eventuali modifiche da apportare per l'erogazione dell'evento, in modo da rispettare i criteri previsti dalle Linee di indirizzo.

Art. 3

Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore, per il tramite della sua struttura o di un suo delegato, si impegna a controllare i programmi per ciascuna delle materie indicate dal Soggetto erogatore, garantendo che tali programmi siano conformi alle esigenze formative previste dalla vigente normativa in materia di formazione continua.

Il Soggetto promotore, previa verifica per il tramite della sua struttura o di un suo delegato delle presenze, si impegna a caricare nella piattaforma informatizzata www.formazionecni.it l'elenco dei partecipanti che hanno diritto ad acquisire i crediti previsti dall'evento formativo, sia in qualità di docente che di discente, sulla base del sopracitato Regolamento, delle successive linee di indirizzo e del "Regolamento per l'assegnazione di CFP (Crediti Formativi Professionali) per eventi organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna nel proprio ambito territoriale".

Art. 4

Regolamentazione forme di pubblicità - Sponsorizzazioni

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l'attività di formazione e aggiornamento professionale.

È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l'attività di formazione e aggiornamento professionale con modalità frontale e nei materiali cartacei ed

elettronici utilizzati per la didattica sia con modalità frontale che a distanza (esempio nelle slide proiettate, nelle dispense, ecc....).

È consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate esplicitamente all'attività di formazione e aggiornamento professionale (ad esempio nell'area sponsor, registrazione, espositiva ecc...).

È consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo possano essere svolte prima e dopo l'evento formativo, e devono consentire la libera partecipazione dei discenti senza alcun vincolo per il rilascio dei CFP previsti dall'evento.

Nel materiale didattico sia in forma cartacea che elettronica è possibile inserire forme di pubblicità solo nelle pagine iniziali e finali. In particolare per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine.

Nell'ambito di un evento formativo è possibile per un relatore utilizzare prodotti promossi dal Soggetto erogatore per effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e contenuta rispetto alla durata dell'evento formativo.

È vietata la vendita di materiale da parte degli Sponsor durante eventi formativi

La dimostrazione pratica di software e strumenti di calcolo/misura durante eventi formativi che siano prodotti/venduti/pubblicizzati dal Soggetto erogatore non potrà essere oggetto di riconoscimento di crediti e potrà essere svolta esclusivamente all'inizio o alla fine dell'evento formativo e in nessun caso potrà essere previsto l'obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti.

È consentita l'apposizione del logo del Soggetto erogatore su:

- programma e locandina dell'evento accompagnato dal ringraziamento
- cartellonistica e segnaletica congressuale;
- lettera d'accompagnamento al programma;
- laccetti porta badge;
- penne, blocchi notes e cartelle;
- atti congressuali;
- cavalierini con ringraziamento sui tavoli durante i servizi di catering (coffee break, lunch, colazioni di lavoro, welcome dinner, cena relatori e moderatori, etc.).

Nelle locandine e programmi i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: *"Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR"*.

Nel caso di eventi svolti con uno o più Sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore ai 2/3 della durata dell'evento, di personale legato agli Sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile.

Rinvio

- 1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.
- 2) Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Ravenna, 10 gennaio 2019

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ravenna
Il Presidente
Dott. Ing. Mattia Galli

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il Presidente
Dott. Luca Piovaccari